

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 14 GENNAIO 1975

Si pubblica d'ordinario
ogni 15 giorni

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1975, n. 1.

Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi eccezionali, a liberi professionisti.

Art. 3

In caso di calamità naturali o qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità, le Amministrazioni locali nell'adottare gli interventi di propria competenza dovranno dare immediata comunicazione alla Giunta regionale, tramite l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile regionale, della situazione in atto e dei provvedimenti eventualmente assunti. In tali circostanze la Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, let-

tera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare la esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare:

- a) demolizione, puntellamenti, sgomberi ed altri interventi a tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino di collegamenti stradali;
- c) ripristino di acquedotti, di fognature e di altre opere a salvaguardia dell'igiene pubblica;
- d) approntamento o costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.

All'esecuzione delle suddette opere provvederanno gli Uffici del Genio Civile regionale o le Province, i Comuni e loro Consorzi, le Comunità Montane che dispongano di proprio Ufficio tecnico.

Nei casi in cui ogni ritardo fosse pregiudizievole per la pubblica incolumità, la esecuzione delle opere di pronto intervento, entro il limite di spesa di lire 10 milioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile regionale, il quale ne darà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la ricostruzione delle seguenti opere:

- a) edifici pubblici o di uso pubblico;
- b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;
- c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- d) ospedali, ambulatori e case di riposo;
- e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
- f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;
- g) impianti di pubblica illuminazione;
- h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 5

Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonché per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti, al fine di salvaguardare la incolumità o la salute pubblica.

Art. 6

Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata istanza

alla Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio.

La Giunta regionale delibera l'ammissibilità dell'opera al contributo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle relative opere e all'impegno della relativa spesa.

Per le opere previste all'art. 3 della presente legge, è ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei Collaudatori.

Art. 8

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l'esercizio 1974 mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento.

Le somme stanziate per l'esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi nell'esercizio 1975, nel cui bilancio sarà all'uopo iscritto apposito capitolo, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 gennaio 1975

Tomelleri